

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3334

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **PALMIZIO**

Disposizioni per la stipula di un protocollo di intesa per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico

Presentata il 29 settembre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli eventi calamitosi avvenuti nel corso degli ultimi anni e quelli meteorologici estremi, verificatisi anche negli ultimi mesi, rappresentano la conferma di come le politiche relative al cambiamento climatico necessino di essere rafforzate, in particolare sotto il profilo della prevenzione e della difesa del suolo, al fine di evitare il ripetersi di scenari particolarmente drammatici, connessi alla devastazione dei territori che provocano in molti casi anche numerose vittime. Gli episodi meteorologici che normalmente si manifestano aggravano le criticità dei corsi d’acqua, interessati da cedimenti degli argini e dalla presenza di una folta vegetazione, a causa della mancanza di una manutenzione programmata e periodica. Al riguardo risulta indispensabile stipulare un protocollo di intesa tra i soggetti competenti affinché si provveda

alla realizzazione di interventi da parte di soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a eliminare o a ridurre al minimo le possibilità che si verifichino danni irreparabili conseguenti ad eventi atmosferici o calamità naturali. La presente proposta di legge, pertanto, prevede la stipula di un protocollo di intesa coordinando, attraverso i Ministeri competenti, gli enti locali, le associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, i cittadini, una serie di iniziative affinché i territori del nostro Paese (particolarmente vulnerabile in generale) possano essere monitorati e tutelati attraverso misure di prevenzione volte alla difesa del suolo. La proposta di legge introduce, inoltre, un credito d’imposta nei confronti di associazioni che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa e che prestano la propria attività per le prestazioni di pulizia e di tutela dei

territori medesimi. Alle prefetture — uffici territoriali del Governo si attribuisce il compito di verifica e di controllo delle attività, al fine di garantire che il protocollo di intesa sia correttamente attuato. In definitiva, la proposta di legge, prevedendo interventi preventivi per la messa in sicurezza del territorio, intende attivare, attraverso il protocollo di intesa, un si-

stema di protezione, attraverso un coordinamento a livello centrale e periferico dei soggetti coinvolti, affinché le emergenze idrogeologiche che si verificano ogni qual volta accade un evento calamitoso di particolare gravità possano essere attenuate o addirittura risolte in breve tempo grazie alle misure di prevenzione previste dal medesimo protocollo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Principi e finalità).

1. La presente legge, al fine di garantire la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, prevede la stipula di un protocollo di intesa recante, in particolare, disposizioni per la realizzazione e il coordinamento di interventi volti alla protezione e alla difesa del suolo nonché all'eliminazione o alla riduzione dei danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di eccezionale intensità.

ART. 2.

(Protocollo di intesa).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i responsabili locali della Protezione civile, provvede alla stipula di un protocollo di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con i presidenti delle regioni e con le associazioni agrarie maggiormente rappresentative a livello nazionale, finalizzato alla realizzazione e al coordinamento dei seguenti interventi:

a) pulizia degli alvei dei torrenti, con particolare riferimento al legname bloccato dalla vegetazione situato lungo i letti dei fiumi;

b) rimozione degli inerti che si accatastano contro le infrastrutture che sostengono le strade e le ferrovie;

c) pulizia delle sponde del verde spontaneo urbano e periferico;

d) dragaggio per asportare sabbia, ghiaia e detriti, anche attraverso la stipula di accordi con aziende specializzate del settore.

ART. 3.

(Controllo sull'attuazione del protocollo di intesa).

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione del protocollo di intesa di cui all'articolo 2, alle prefetture – uffici territoriali del Governo delle regioni individuate con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti compiti di controllo e di monitoraggio degli interventi di cui al citato articolo 2.

ART. 4.

(Credito d'imposta).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2016, le associazioni agrarie che hanno sottoscritto il protocollo di intesa di cui all'articolo 2 beneficiano di un credito d'imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati loro erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito d'imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti d'imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per gli anni successivi.

